



COMUNE DI COLONNELLA
PROVINCIA DI TERAMO

ORIGINALE - DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 48

del 22 dicembre 2014

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione per la funzione dei servizi in materia di ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL' AMMINISTRAZIONE GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE E CONTROLLO COMPRESSE LE FUNZIONI AI SENSI DI ART 19, LETT D) e, ai sensi del combinato disposto del D.L n. 78/2010 convertito con modifiche dalla Legge n. 122/2010, modificato dall' art 19 del D.L n 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012 e dell' art 1 di Legge n. 56/2014

L'anno duemilaquattordici addi ventidue del mese di dicembre alle ore 19.16 nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Colonnella

Alla convocazione in seduta pubblica e straordinaria di prima convocazione, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri Comunali, a norma di legge, risultano all' appello nominale

	Presente	Assente
1) POLLASTRELLI LEANDRO	X	
2) PEPERINI ARMANDO		X
3) CAPPONI MAURO	X	
4) MORETTI CLAUDIO	X	
5) FICCADENTI GIOVANNI	X	
6) PONTUTI MIRELLA	X	
7) VAGNONI NAZZARENO	X	

Assegnati n.13

In carica n. 13

	Presente	Assente
8) IANNONE SANDRO	X	
9) OLIVIERI PAOLA		X
10) DI SABATINO ENRICO		X
11)) COLONNELLI RICCARDO		X
12) CECCHINI GRAZIELLA	X	
13) BERNARDINI GIAMMARCO	X	

Presenti n. 9

Assenti n. 4

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Sig **LEANDRO POLLASTRELLI** nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione ai sensi di art.97, comma 4°, lettera a), del D.lgs n.267/2000, il Segretario Comunale **Dott.**

LUCA DI EUGENIO

Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 22.12.2014

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il nuovo assetto normativo in materia di individuazione delle funzioni fondamentali di Comuni e Province, scaturito dal combinato disposto della legge 42/2009 e del D.L. n. 78/2010, come modificato dalla Legge di conversione n. 122/2010 (pubblicata in data 31.07.2010 G.U. n. 176) incide profondamente sulle attività di Comuni, Province e Regioni imponendo, anche in tempi abbastanza contingentati, cagionando una riorganizzazione a livello territoriale, che prende lo spunto dell'esercizio di quelle che il legislatore statale ha definito quali "funzioni fondamentali" di Comuni e Province, ma i cui esiti sono di più ampia portata.

CONSIDERATO che l'art. 19 del Decreto Legge n. 95/2012 convertito nella L. n. 135/2012, al comma 1, modificando l'articolo 14 del D.L. n. 78/2010 (Legge n. 122/2010) così come modificato successivamente dall'art. 1 comma 305 L. 24 dicembre 2012 n. 228, individua il ventaglio delle dieci funzioni fondamentali comunali, da svolgersi obbligatoriamente in forma associata attraverso Unioni di Comuni (ai sensi dell'articolo 32 del Decreto legislativo n. 267/2000) o in via complementare convenzioni – ad esclusione della lettera l), stato civile e servizi anagrafici – da parte dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, essendo stata soppressa la divisione tra sopra e sotto i 1.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane. La medesima disciplina si applica alle funzioni associate legate alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. L'elenco delle funzioni fondamentali indicate è valido per tutti i Comuni indipendentemente dalla loro dimensione demografica, e sostituisce il precedente elenco provvisorio di funzioni contenuto nell'articolo 21, comma 3, della legge n. 42/2009 sul Federalismo fiscale.

SPECIFICATO, che la norma in questione ha confermato la competenza regionale per l'individuazione della dimensione territoriale ottimale per lo svolgimento associato delle suddette funzioni, tanto che la Giunta Regionale dell'Abruzzo con propria Deliberazione n. 604 del 24.09.2012, ha confermato i limiti demografici minimi dei 5.000, abitanti, per le forme associative dei Comuni;

PRESO, ALTRESI', ATTO della tempistica applicativa delle funzioni fondamentali da svolgersi obbligatoriamente in forma associata, con decorrenza dal 1^o gennaio 2015, fatti salvi ulteriori rinvii o proroghe.

CHIARITO che, in sede di conversione in legge del D.L. n. 95/2012, è stata introdotta al comma 1, lettera e), un' integrazione ulteriore all'articolo 14 del DL n. 78/2010, che ha aggiunto il comma 31-quater ,ove si prevede che nel caso in cui non sia rispettata da parte dei Comuni fino a 5.000 abitanti la tempistica per l'esercizio associato obbligatorio, attraverso Unione o convenzione, delle funzioni fondamentali elencate dal comma 1, con decorrenza dal 1[^] gennaio 2015, il Prefetto assegna ai Comuni che non abbiano rispettato le scadenze un termine perentorio entro il quale provvedere all'esercizio obbligatorio; nell'eventualità di un'ulteriore inadempienza da parte dei Comuni interessati, il Governo può esercitare il potere sostitutivo, di cui all'art. 120 della Costituzione, adottando gli atti necessari o nominando un commissario ad acta, come previsto dall'articolo 8 della legge n. 131/2003 (Legge La Loggia).

SOTTOLINEATO altresì che le dieci funzioni da svolgere obbligatoriamente in forma associata ai sensi dell'art. 14 comma 1 del D.L. 78/2010 e ss. mm. ed ii. sono le seguenti:

organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;

organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;

catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;

la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;

progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;

edilizia scolastica (per la parte non attribuita alla competenza delle province), organizzazione e gestione dei servizi scolastici;

polizia municipale e polizia amministrativa locale;servizi in materia di statistica;

RITENUTO opportuno precedere alla gestione associata della funzione contraddistinta dalla lettera a) del D.L. n. 95 del 07.07.2012, convertito nella L. n. 135 del 07.08. 2012 relativa **all'attività, di organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo**, in convenzione con altri enti locali in specie Comuni di Ancarano, Colonnella e Controguerra, che hanno manifestato pari disponibilità in merito e che in associazioni tra di loro superano ampiamente la soglia minima demografica di 5.000 abitanti, raggiungendo una popolazione pari ad circa 9.774 abitanti alla data del 01.01.2014.

ACCLARATO che il Comune di Colonnella già gestisce in forma associata delega della relativa funzione all'Unione di Comuni "Città Territorio Val Vibrata" le seguenti funzioni o parte di esse:

catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;

attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani;

progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;

Servizio relativo al Nucleo di Valutazione;

ESAMINATO lo schema di Convenzione per la gestione in forma associata tra i Comuni di Torano Nuovo, Colonnella, Controguerra e Ancarano, della funzione relativa all' "Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo", predisposto dal Segretario Generale dell'Ente contestualmente al progetto per lo svolgimento delle funzioni in forma associata, di concerto con l'ufficio competente e composto di una premessa e di n. 08 articoli, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso; (All. sub A)

PRESO ATTO che la presente deliberazione non comporta di per sé l'assunzione di alcun onere di spesa a carico del Comune di Colonnella

VISTO il vigente Statuto del Comune di Colonnella;

VISTO il D.L. n. 95/2012 art. 19 lett. e) convertito nella L. n. 135 del 07.08. 2012;

VISTA la Legge cd. “ Delrio” n. 56 del 07 Aprile 2014;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del Servizio interessato;

Con voti favorevoli n .7 , contrari n.0, astenuti n .2 (Cecchini, Bernardini) legalmente espressi

D E L I B E R A

1)DI APPROVARE la premessa parte integrante e sostanziale della delibera de qua e quale motivazione ai sensi dell'art. 3, della legge 7 agosto 1990, n.241/1990

2)DI PROCEDERE alla gestione in forma associata tra i Comuni di Torano Nuovo, Colonnella, Controguerra e Ancarano, della funzione contraddistinta dalla lettera a) del D.L. n. 78/2010 e ss. mm. ed ii. della funzione relativa all’ *“Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo”*.

3)DI APPROVARE lo schema di Convenzione, composto di una premessa e di n. 08 articoli, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, disciplinante i rapporti tra i predetti Enti predisposto dal Segretario Generale dell’Ente contestualmente al progetto per lo svolgimento delle funzioni in forma associata, di concerto con l’ufficio competente; (All. sub A) .

4)DI DARE ATTO che la presente deliberazione risulta essere complementare e definitiva rispetto alle proprie precedenti deliberazioni di gestione in forma associata delle restanti altre funzioni o mediante delega all’Unione di Comuni “ Città Territorio Val Vibrata” o mediante ricorso all’istituto della Convenzione.

5)DI DARE ATTO che i relativi oneri finanziari saranno preventivamente allocati in bilancio per il relativo trasferimento all’Unione di Comuni, ad avvenuta definizione delle somme necessarie.

6)DI TRASMETTERE il presente atto ai Comuni interessati di Torano Nuovo, Controguerra e Ancarano.

7)DI DICHIARARE la presente delibera, con separata votazione favorevoli n.7 ,
contrari n .0, astenuti n. 2 (Cecchini, Bernardini)legalmente espressi,
immediatamente esecutiva ai sensi di art 134, 4 comma del Dlgs n. 267/2000

(All. A)

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI
DI.....PER LA GESTIONE IN FORMA
ASSOCIATA DELLA FUNZIONE DI ORGANIZZAZIONE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE E
CONTROLLO, COMPRESSE LE FUNZIONI DI CUI ALL'ART. 19 LETT. I)

Le Amministrazioni comunali di

.....
.....
.....

VISTE le disposizioni di cui all'articolo 14, commi da 25 a 31-quater del decreto legge n. 78/2010, convertito nella Legge n.122/2010, come successivamente modificato e integrato dall'art. 19 del decreto legge n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012 nonché, da ultimo, dalla legge n.56/2014 in merito alla gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane;

VISTI IN PARTICOLARE:

l'articolo 14, comma 27, del citato Decreto Legge n. 78/2010 e ss. mm. ii., che definisce le funzioni fondamentali dei Comuni;

l'articolo 14, comma 31-bis, del citato decreto legge n. 78/2010 e ss. mm. ii. che dispone la durata almeno triennale delle convenzioni e la verifica della loro efficienza ed efficacia al termine di detto periodo, che qualora non comprovate comportano l'obbligatoria trasformazione in Unione di Comuni;

l'articolo 14, comma 31-ter, del citato decreto legge n. 78/2010 e ss.mm.ii., che ha previsto la scadenza del 1 gennaio 2013 per l'esercizio in forma obbligatoria di almeno 3 funzioni fondamentali, e con proroga introdotta dall'art. 23, comma 1 - quinquies del dl 90/2014 convertito in legge n.114/2014 per l'esercizio di tutte le restanti funzioni e quella del 31 dicembre 2014 per l'esercizio delle restanti funzioni;

l'articolo 14, comma 31-quater, del decreto legge n. 78/2010 citato, ove si prevede che nel caso in cui non venga rispettata da parte dei Comuni fino a 5.000 abitanti la tempistica per l'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali, il Prefetto competente per territorio assegna ai Comuni non ottemperanti un termine perentorio entro il quale provvedere all'esercizio obbligatorio e, inoltre, che nell'eventualità di un'ulteriore inadempienza da parte dei Comuni interessati, il Governo può esercitare il potere sostitutivo, di cui all'art. 120 della Costituzione, adottando gli atti necessari o nominando un commissario ad acta, come previsto dall'articolo 8 della legge n. 131/2003;

VERIFICATO il rispetto della dimensione demografica minima associativa di cui tener conto in relazione a quanto disciplinato dalla normativa regionale intervenuta in materia e disciplinato dalla normativa nazionale (legge n.56/2014);

CONSIDERATE le disposizioni normative di cui all'art. 2, comma 7, decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, che in attuazione del federalismo fiscale destinano quote di risorse ai Comuni che esercitano in forma associata le funzioni fondamentali;

CONSIDERATO che la presente gestione associata è rivolta, prioritariamente, al raggiungimento delle finalità di cui al successivo articolo 2 e che qualora si concretizzassero disservizi e diseconomie, verrebbe meno la ratio ispiratrice della normativa richiamata;

TUTTO CIÒ PREMESSO

CONVENGONO TRA LORO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

OGGETTO

I Comuni di
convengono di esercitare, ai sensi dell'art. 14, comma 28, del decreto legge n. 78/2010 citato, in forma associata attraverso la presente convenzione la seguente funzione fondamentale, così come individuate dall'art. 14, comma 27, del decreto legge n. 78/2010 e ss. mm. ii. ed in specie:

“Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo”

Le suddette Amministrazioni procedono alla stipula della presente convenzione in virtù delle seguenti deliberazioni assunte dai rispettivi Consigli Comunali:

deliberazione del Consiglio comunale di..... n. del

deliberazione del Consiglio comunale di..... n. del

deliberazione del Consiglio comunale di..... n. del

deliberazione del Consiglio comunale di..... n. del

Quale soggetto capofila è individuato il Comune individuato a maggioranza in seno alla Conferenza dei Sindaci.

Periodicamente la Conferenza dei Sindaci, verifica con i Sindaci dei Comuni convenzionati l'andamento della gestione anche per avanzare proposte per il suo miglioramento.

Articolo 2

FINALITA'

La gestione associata delle funzioni sopra elencate, è rivolta al perseguimento delle seguenti finalità:

- a) migliorare la qualità dei servizi erogati;
- b) contenere progressivamente la spesa per la gestione di tali servizi;

c) avviare o rafforzare le modalità di concertazione territoriale.

Articolo 3

ORGANIZZAZIONE UFFICI E SERVIZI

I Comuni convenzionati per il tramite della Conferenza dei Sindaci disciplinano l'organizzazione delle funzioni, dei servizi, degli uffici e delle attività associate, mediante appositi regolamenti o accordi, adottati secondo competenze e modalità nel rispetto dei principi fissati dalla legge.

Articolo 4

CONFERENZA DEI SINDACI

La Conferenza dei Sindaci è l'organo di indirizzo e di governo per la realizzazione degli obiettivi e delle finalità di cui agli articoli 1 e 2 del presente atto. E' composta dai Sindaci dei Comuni aderenti o da loro delegati, in rappresentanza degli Enti convenzionati. E' convocata e presieduta da un Sindaco individuato a maggioranza in seno alla stessa Conferenza o, in sua assenza, da un suo delegato.

La stessa potrà essere convocata anche su richiesta di uno dei Sindaci dei Comuni Convenzionati, previa puntuale indicazione dell'ordine del giorno e predisposizione del relativo atto deliberativo da sottoporre ad approvazione.

La Conferenza dei Sindaci svolge i seguenti compiti:

provvede all'individuazione del Comune capofila;

stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi per la gestione associata delle funzioni fondamentali individuate dall'art. 1;

definisce ed approva il piano annuale per la gestione di tali funzioni del relativo piano finanziario;

vigila e controlla sull'espletamento delle stesse funzioni e verifica il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità di cui agli articoli 1 e 2;

si occupa di risolvere in via bonaria le eventuali controversie che possano sorgere tra i Comuni convenzionati;

esamina le eventuali proposte di ingresso o di recesso dalla convenzione.

Articolo 5

RAPPORTI FINANZIARI

Gli eventuali oneri per la realizzazione della gestione associata sono individuati e concordati d'intesa tra i Comuni aderenti alla stessa, ovvero sulla base di accordi definiti all'interno della Conferenza dei Sindaci che ne regoleranno le modalità di ripartizione tra i singoli Enti.

La Conferenza stabilirà, annualmente in termine utile per la relativa allocazione nei bilanci dei comuni associati, le spese correnti e/o di investimento da effettuare per l'anno successivo nonché la spettanza o ripartizione delle stesse fra gli Enti associati. La Conferenza dei Sindaci adotta altresì ogni eventuale modifica ai criteri di riparto stabiliti, che dovrà essere recepita dai competenti organi dei Comuni convenzionati.

Articolo 6

DURATA – INTEGRAZIONI

La durata della presenta convenzione è di almeno un triennio, ai sensi dell'articolo 14, comma 31-bis, del decreto legge n. 78/2010 e ss. mm. ii. (oppure da definirsi, per una durata ulteriore, sulla base delle specifiche intese che saranno convenute tra gli Enti sottoscrittori). La presente Convenzione è aperta a successive adesioni di altri Comuni ed a modifiche ed integrazioni secondo le esigenze che concretamente potranno presentarsi nel tempo.

Articolo 7

AMMISSIONE DI NUOVI COMUNI O ENTI

L'istanza di ammissione di nuovi Enti alla funzione associata, va presentata alla Conferenza dei Sindaci e trasmessa per conoscenza a tutti i Comuni associati. Sull'istanza di ammissione la decisione è assunta con apposita deliberazione dalla Conferenza dei Sindaci o dell'organo competente.

Articolo 8

DISPOSIZIONI FINALI - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte nella Conferenza dei Sindaci (o dell'organo competente), con adozione se e in quanto necessari, degli eventuali atti da parte degli organi preposti. Trovano, altresì, applicazione le norme vigenti, le disposizioni di legge in materia, le norme del Codice Civile, ovviamente in quanto compatibili con la fattispecie e le norme statutarie.


PARERE DI REGOLARITA TECNICA

Ai sensi di art 49 del Dlgs n. 267/2000

Si esprime parere favorevole ma anche forte perplessità giuridica sulla circostanza che il Comune Capoconvenzione della funzione associata non sia stabilito dal Consiglio Comunale ma dalla Conferenza dei Sindaci, anche se tutta la materia è in fieri e sicuramente avra' bisogno di aggiustamenti giuridici.

Il SEGRETARIO Comunale

Dot. Luca Di Eugenio



Letto, approvato e sottoscritto.



IL SINDACO

GEOM. LEANDRO POLLASTRELLI


IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. LUCA DI EUGENIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente delibera è affissa all'Albo Pretorio on line del Comune di Colonnella dal 16/04/2015 al 30/04/2015 per rimanervi gg.15 consecutivi ai sensi di art.124, comma 1, del D.lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE DI AREA
Dott LUCA DI EUGENIO



ATTESTATO DI ESECUTIVITA'



che la presente deliberazione è divenuta immediatamente esecutiva ,ai sensi di art . 134, comma 4°, del D.lgs n. 267./2000



che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ ,ai sensi di art. 134, comma 3°, del D.lgs , n. 267./2000

IL SEGRETARIO COMUNALE di COLONNELLA
Dott LUCA DI EUGENIO

